



COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

DISCIPLINARE DI GARA
A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N.50/2016, IN MODALITA'
INTERAMENTE TELEMATICA, PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT/O
CPV: 66516000-0

Stazione appaltante: Comune di Capannori
Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Di seguito il riepilogo per la tassa partecipante:

Descrizione	CIG	Tassa Partecipante
Polizza RCT/O	988539238B	Euro 77,00

ART. 1 – PREMESSE

Con determinazione a contrattare n. 733 del 19 giugno 2023 del Settore Segreteria Generale e Direzione Operativa - Ufficio Contratti, Gare, Servizi Legali, Assicurazioni, questa Amministrazione ha determinato di procedere all'appalto dei servizi assicurativi Polizza RCT/O a lotto unico, come di seguito specificato:

CIG -Polizza RCT/O: 988539238B

L'appalto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Serena Russo, in qualità dell'Ufficio Contratti, Gare, Servizi Legali, Assicurazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto: Rag. Silvia Panconi dell'Ufficio Assicurazioni Tel 0583/428322 email: s.panconi@comune.capannori.lu.it.

Il Direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento ai sensi di quanto previsto al par. 10.2 lettera a) delle Linee guida ANAC n. 3 aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017.

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: <https://start.toscana.it>

ART. 2 - ENTE APPALTANTE

Ente: Comune di Capannori – Segreteria Generale e Direzione Operativa - Ufficio Contratti, Gare, Servizi Legali, Assicurazioni

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1

Tel: 0583 428322

Fax: 0583 428589

e-mail: assicurazioni@comune.capannori.lu.it - gare@comune.capannori.lu.it

Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

Per informazioni: tel. 0583/428322 – 0583/428345 - fax 0583/428589– Email: assicurazioni@comune.capannori.lu.it

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale di polizza RCT
- DGUE
- Mod. A 2.0
- Mod. A 2.2
- Mod. A 2.6
- Modello offerta tecnica
- Statistica sinistri
- Report rischi assicurativi
- Criteri di Aggiudicazione
- Relazione tecnico-illustrativa
- Protocollo degli appalti siglato dall'Amministrazione con le OO.SS. Il 7/12/2018.

Tutti gli atti e i modelli di gara sono disponibili sul profilo della stazione appaltante all'indirizzo: <https://start.toscana.it> e, se richiesto dalla normativa vigente in materia, all'Albo Pretorio elettronico di questa stazione appaltante.

Per informazioni tecniche inerenti la modalità di registrazione e di presentazione dell'offerta sulla piattaforma degli acquisti on line del Comune di Capannori, è possibile rivolgersi direttamente a START **tel. 0810084010** oppure inviando una mail a start.oe@accenture.com.

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal bando GUCE, dal presente Disciplinare e dalle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”*, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>. Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

3.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere **CHIARIMENTI** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che dovranno pervenire esclusivamente per via elettronica, attraverso l'apposita sezione “chiarimenti”, nell'area riservata alla presente gara all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Tramite la stessa piattaforma telematica, il Comune di Capannori provvederà a fornire le risposte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno sei giorni prima del termine stabilito per la

ricezione delle offerte (cfr. art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/2016) ovvero entro il 25 luglio 2023 mediante pubblicazione sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Non sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti oltre il termine sopraindicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per informazioni di natura tecnica sul funzionamento di START o sulle modalità di presentazione dell'offerta sul sistema telematico di acquisto del Comune di Capannori rivolgersi direttamente a START tel. 0810084010 oppure inviando una mail a start.oe@accenture.com, dalle 08.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)

Selezionare la gara di interesse

Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono pertanto tramite la Piattaforma START e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'ammissione/esclusione; c) all'aggiudicazione efficace, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, e) alla decisione di non aggiudicare l'appalto/concessione, f) al sub-procedimento di verifica del costo della manodopera (ove prevista), g) alla verifica di congruità dell'offerta anomala, h) alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio, avvengono utilizzando la PEC indicata in sede di gara dal concorrente ovvero utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative; a) all'attivazione del soccorso istruttorio e ad eventuali successive integrazioni a titolo di chiarimento, b) alla proposta di aggiudicazione e alla aggiudicazione definitiva, c) alla condivisione dei risultati relativi all'espletamento della gara, ivi compresi i punteggi relativi alla offerta tecnica, ove presente, e ai ribassi formulati in sede di gara dai partecipanti, avvengono tramite la piattaforma telematica START.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta e più precisamente in sede di DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC e/o tramite la piattaforma telematica START all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Ne consegue che in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO –

4.1 Oggetto e importo

Trattasi di appalto mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi per l'affidamento dei servizi assicurativi - polizza RCT /O

L'appalto è :

n.	Descrizione	CIG	Importo lordo annuo – Premio annuo a base di gara	Importo lordo per premio intera durata dell'appalto (4 anni)
1	Polizza RCT/O	988539238B	150.000,00	600.000,00
			150.000,00	600.000,00

L'importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali di polizza.

L'importo del premio dell'eventuale proroga di 180 giorni, ammonta ad € 75.000,00. Tale importo non è compreso nella base d'asta, l'offerta economica dovrà essere pertanto presentata sull'intera durata dell'appalto, esclusa la facoltà di proroga, come indicato nella tabella sopra riportata. Il valore totale del presente appalto è stimato in 765.000,00 euro.

Si rappresenta inoltre che trattandosi di Servizi di natura intellettuale, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, esulano dalla redazione del DUVRI e conseguentemente dalla quantificazione dei costi della sicurezza che sarebbero comunque da ritenersi pari a 0 (zero), come da dichiarazione del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione dell'Ente.

4.2 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data del 01.01.2024 fino al 31.12.2027.

Non è prevista l'opzione di rinnovo.

4.3 Opzione di proroga tecnica

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni. L'importo della proroga è indicato al punto 4,1 del presente disciplinare.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.n.50/2016 in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m), dell'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, **è fatto divieto di partecipare** alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, come regolato dai singoli capitoli di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 48 del Codice per i raggruppamenti d'imprese.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per le dichiarazioni si rimanda all'art. 13 del presente disciplinare.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

E' vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice dei Contratti per la soddisfazione dei requisiti generali.

ART. 7 – CRITERI DI SELEZIONE E MEZZI DI PROVA

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali, come previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da attestarsi attraverso le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, sul documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. scaricabile da START, da firmare digitalmente a cura del Legale Rappresentante della Società. Ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione probatoria avvalendosi di qualsiasi mezzo idoneo documentale a conferma della dichiarazione medesima.

PRECISAZIONE SUL CONTROLLO POSSESSO REQUISITI:Come da comunicazione sul sito istituzionale di ANAC del 13.12.2022, con la quale si riporta il comunicato del Presidente dell'ANAC del 16.11.2022, essendo la presente procedura di affidamento di servizi assicurativi interamente svolta con modalità telematica, l'acquisizione e la verifica dei dati e dei documenti a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione agli appalti pubblici continua ad essere effettuata da questa Stazione Appaltante, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall'articolo 40 comma 1 DPR n. 445 del 2000, tramite l'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Pertanto, questa amministrazione aggiudicatrice continuerà a verificare la veridicità e sostanza delle dichiarazioni sostitutive presentate con le modalità suindicate. Quindi, per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, i controlli circa il possesso e la sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'operatore economico partecipante non saranno effettuati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), e di conseguenza, questa Stazione Appaltante **non richiede la generazione del PassOE da parte dell'operatore economico partecipante.**

7.1 Requisiti di idoneità (art. 83, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **possesso dell'autorizzazione** degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Nello specifico:
- c) **Le imprese aventi sede legale in Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia al ramo assicurativo di cui trattasi (per le imprese aventi sede legale in Italia).
- d) **Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza).

In caso di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE/Coassicurazione i requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti di partecipazione di idoneità professionale di cui sopra dovranno essere posseduti sia dal consorzio sia dal soggetto indicato quale esecutore del servizio.

I requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere indicati all'interno del DGUE, nella Parte IV: Criteri di selezione, Sezione A) IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice), rispettivamente: il requisito relativo all'iscrizione in CCIAA al punto 1 della Sezione A) e il requisito relativo all'autorizzazione IVASS al punto 2 della medesima sezione.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria (art.83, c.1, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Il concorrente deve possedere complessivamente nel **triennio** antecedente la pubblicazione del presente appalto (ultimi 3 bilanci approvati) i seguenti requisiti minimi:

- ✓ **raccolta premi nei rami danni** non inferiore a € **100.000.000,00** al lordo delle imposte e/o ogni altro onere;

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE/Coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziaria dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 48 del Codice.

In considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere apportati come segue:

- In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento, fermo restando che la Capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
- In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici
- In caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice.

Il requisito di partecipazione di capacità economica e finanziaria dovrà essere indicato all'interno del DGUE, nella Parte IV: Criteri di selezione, Sezione B) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice al punto 6) "eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso" indicando per ciascun anno solare di riferimento l'ammontare della raccolta premi assicurativi.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.2 Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel **triennio** antecedente la pubblicazione del presente appalto almeno **tre contratti assicurativi del ramo RCTO** a favore di Enti Pubblici.

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all'interno del DGUE, nella *Parte IV: Criteri di selezione, Sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI* (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) al punto 1b) indicando l'oggetto della copertura assicurativa, l'importo del premio lordo annuo, il periodo di esecuzione del servizio e il destinatario dello stesso servizio assicurativo.

7.3 Comprova dei requisiti

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per il punto 7.2 lett. a)

Dovranno essere prodotti i bilanci dell'ultimo triennio, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati da nota integrativa o qualsiasi altro documento fiscale (fatture) che provino la capacità economico finanziaria dichiarata. Inoltre, sarà possibile verificare i dati rilevabili dalle pubblicazioni afferenti la raccolta premi delle imprese di assicurazione realizzate annualmente dall'Associazione Nazionale imprese di assicurazione (ANIA).

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

Per il punto 7.2 lett. b)

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si consiglia, per motivi di speditezza della procedura, la presentazione di tali documenti già in sede di gara. In alternativa, tali documenti dovranno essere comunque prodotti/acquisiti in sede di verifica dei requisiti dichiarati, secondo la legge vigente.

ART. 8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, che devono essere posseduti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto.

ART. 10 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

A pena di esclusione dalla gara, ciascuna impresa offerente dovrà effettuare il pagamento di **euro 77,00 (euro settantasette/00)**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono versare il contributo, entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “servizio di Riscossione” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.anticorruzione.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Il nuovo Portale dei Pagamenti dell'A.N.AC. è il servizio che consente, mediante il sistema pagoPA, il pagamento degli importi dovuti a favore dell'Autorità. Il servizio è rivolto al **contribuente operatore economico (OE)** che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Il servizio permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio di

Gestione Contributi Gara (GCG).

» **Modalità di pagamento:**

» **“Pagamento on line”** scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

» **“Pagamento mediante avviso”** utilizzando:- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di *home banking* - servizio *CBILL* e di *mobile payment*, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.); - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

»

» L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

»

» **Il contributo gara OE.** E' l'unico pagamento effettuabile mediante il Portale dei pagamenti, previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il nuovo servizio GCG. Per poter accedere al servizio occorre essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti, senza la necessità di richiedere uno specifico profilo.

ART 11 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016.

Criteri di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l'offerta economica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

A. OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino i requisiti minimi di seguito indicati.

Le varianti ammesse sono riferibili a:

- Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
- Estensioni/limitazioni di garanzia

c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie NB: E' ammessa la modifica della franchigia solo in caso di "riduzione" del valore rispetto a quello del capitolato.

Si precisa che per variante si intende la modifica sia parziale che integrale di un singolo articolo / garanzia del Capitolato, l'introduzione/esclusione di una singola garanzia oppure la modifica di una singola riga della tabella "Limiti Scoperti Franchigie".

N.B: si precisa che comporterà l'esclusione dell'offerta:

- superare il numero massimo di 5 varianti previste nel presente disciplinare
- modificare in qualsiasi modo la durata del contratto, la facoltà di proroga e/o di rinnovo
- Incremento del valore della franchigia.
- inserire allegati che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nei capitolati speciali di poliz

FASE 1 – MODALITA' DI ANALISI OFFERTE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PROVVISORIO

Il concorrente dovrà presentare un'offerta tecnica presentando fino massimo n. 5 varianti al capitolato speciale di polizza, pena esclusione dell'offerta stessa.

Si ribadisce che per variante si intende la modifica sia parziale che integrale di un singolo articolo / garanzia del Capitolato o di una singola riga della tabella "Limiti Scoperti Franchigie";

In questa fase i punteggi provvisori verranno così attribuiti:

- a) **70** punti saranno attribuiti alle offerte che prevedono l'accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato di polizza.
- b) alle offerte che prevedono delle varianti, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
70 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc.

L'attribuzione dei coefficienti per ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:

Qualità proposta variante	Coefficiente
1) Variante eccellente	da 1,41 a 1,50
2) Variante notevolmente migliorativa	da 1,31 a 1,40
3) Variante migliorativa	da 1,21 a 1,30
4) Variante leggermente migliorativa	da 1,11 a 1,20
5) Variante positiva ma non significativa	da 1,01 a 1,10
6) Variante equivalente -	1,00
7) Variante negativa ma non significativa	da 0,90 a 0,99
8) Variante leggermente peggiorativa	da 0,80 a 0,89
9) Variante peggiorativa	da 0,70 a 0,79
10) Variante notevolmente peggiorativa	da 0,60 a 0,69
11) Variante inadeguata	da 0,50 a 0,59
12) Variante inaccettabile/insostenibile economicamente (modifica sostanziale o totale esclusione di una garanzia assicurativa che porti a vanificare obiettivi fondamentali di tutela dell'Ente, esponendo pertanto l'Ente stesso ad un rischio potenziale di esborsi non sostenibili, con conseguente alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente).	Esclusione

A ciascuna variante sono assegnati:

- » Coefficienti inferiori ad 1,00 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia, scadenze o riduzione dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie.
- » Coefficiente pari ad 1,00 per varianti considerate equivalenti e/o precisazioni.

- » Coefficienti superiori ad 1,00 per varianti che comportino: estensioni di garanzia, proroghe dei termini, elevazioni dei limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie (non sarà ammesso aumento di franchigia) .

La valutazione di ciascuna variante presentata e la conseguente assegnazione del relativo coefficiente (nei range previsti dalle 12 categorie di qualità variante di cui alla tabella sopra riportata) verrà ponderata dalla Commissione nominata dall'Ente tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- ✓ livello di aggravamento / semplificazione amministrativa e gestionale per l'Ente derivante dalle varianti eventualmente proposte sulle modalità di esecuzione del contratto;
- ✓ tipologia di rischio interessato dalla variante, sia in termini di potenziale gravità (massima esposizione economica) che di frequenza (casistiche);
- ✓ legittimità della variante rispetto ad eventuali coperture obbligatorie (derivanti da obblighi di legge o atti/contratti con soggetti pubblici o privati);
- ✓ peculiarità/caratteristiche specifiche dell'Ente rispetto al rischio interessato dalla variante;
- ✓ livello di incremento/decremento/limitazione/esclusione di copertura assicurativa rispetto al rischio specifico dell'Ente ed agli obiettivi di tutela dello stesso;
- ✓ proporzionalità di valutazione per varianti presentate da diverse imprese sul medesimo rischio;
- ✓ entità del costo assicurativo posto a base d'asta rispetto all'impatto economico potenziale della modifica apportata.

FASE 2 – RIPARAMETRAZIONE ED ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO DEFINITIVO

Nella seconda fase della c.d. "riparametrazione" la commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno attribuiti **70,00 punti**.

Alle altre offerte del medesimo unico lotto verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$70 * PJ / MP$$

dove:

PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame

MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO 30 PUNTI

Il concorrente dovrà presentare un'offerta economica indicando il ribasso percentuale offerto con massimo due cifre percentuali dopo la virgola.

Il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta sarà calcolato in base al ribasso percentuale offerto, espresso con due cifre decimali, sull'importo del premio lordo complessivo posto a base d'asta per l'unico lotto interessato, con un massimo di 30 punti da attribuire mediante applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{\max} * R_i / R_{\max}$$

dove:

Pi = punteggio assegnato al concorrente i - esimo
Pmax = punteggio economico massimo
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i - esimo
Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti

ANOMALIA DELL'OFFERTA

Si procederà all'individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

L'offerta sarà da considerarsi anomala qualora i punteggi acquisiti per le ponderazioni della stessa, risultassero o essere pari o superiore ad un coefficiente calcolato in ottemperanza ai citati disposti dell'articolo 97, comma 3.

Verranno esaminati i due criteri essenziali dell'offerta: il criterio qualitativo ed il criterio quantitativo. Il criterio quantitativo è inerente alle offerte di varianti tecniche ai capitolati (numero massimo di 5, pena esclusione) che il concorrente potrà offrire alla Stazione Appaltante, laddove invece il livello quantitativo è costituito dal fattore prezzo (in estrema sintesi, il ribasso offerto per l'espletamento del servizio).

Nella presente procedura l'elemento qualitativo avrà un punteggio pari a 70 punti massimi, di conseguenza, l'elemento quantitativo avrà un punteggio pari a 30 punti massimi.

L'offerta anomala sarà quella che per entrambi i punteggi sarà di valore uguale o superiore ai 4/5 dei valori evidenziati, come di seguito indicato:

1. per l'elemento qualitativo si evidenzia che la soglia di anomalia verrà calcolata sul punteggio tecnico prima della riparametrazione (punteggio massimo complessivo prima della riparametrazione. Pertanto, essendo il punteggio massimo raggiungibile di 531,56 ($70 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,5$), la soglia di anomalia dei 4/5 di 531,56 è pari a 425,25 punti;
2. per l'elemento quantitativo, essendo il massimo di punteggio raggiungibile pari a 30 punti, la soglia di anomalia dei 4/5 di 30 è pari a 24 punti.

Per cui, il concorrente che riceverà, dalla commissione di gara, per l'elemento qualitativo, un valore di punteggio prima della riparametrazione pari o superiore a 425,25 punti e per l'elemento quantitativo un valore di punteggio pari o superiore a 24 punti, risulterà aver proposto un'offerta anomala e dovrà giustificarla ai sensi dell'articolo 97 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Se ricorrono le condizioni di cui ai punti 1 e 2:

- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice.

Se non ricorrono le condizioni di cui ai punti 1 e 2, è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria. La seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti.

La Commissione giudicatrice si riserva:

- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri indicati al presente articolo;
- di procedere con le modalità previste ai sensi del D. Lgs. 50/2016 in presenza di offerte anomale.

La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall'espletamento della selezione.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dall'Offerta Tecnica, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Si precisa inoltre che:

- nel caso di discordanza fra l'indicazione in cifre o in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente;

- in caso di impossibilità di affidamento del servizio al concorrente che ha presentato la migliore offerta ottenendo il punteggio più elevato, il Comune si riserva di affidare la gestione al concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.

ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico** tramite il n. **081-0084010** o all'indirizzo di posta elettronica **Start.OE@PA.i-faber.com**.

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

ART. 13 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 31 luglio 2023 del giorno 12.00**, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.2), A.3), A.4), A.5)**

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto **B)**

C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **C.1)**

Si fa altresì presente che dovrà essere assolto l'obbligo dell'applicazione della marca da bollo sull'offerta economica, pari a euro 16,00, ai sensi di legge. A tal fine, dovrà essere indicato il numero di serie della marca da bollo sul modello A.2.0. al relativo punto. In caso di esenzione, l'operatore economico dovrà indicare esattamente la normativa di riferimento per la relativa esenzione.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **A.1** del presente disciplinare di gara, dovrà:

- 1. Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- 2. Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- 3. Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- 4. Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- 5. Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- 6. Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare le cariche di cui all'ex comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, qualora l'impresa non dimostri che vi sia

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, Coassicurazioni)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario/delegatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, coassicurazioni già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- la **copia autentica** dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell'apposito spazio di START.

A.1.2) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., coassicurazioni non ancora costituiti deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START il modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Scheda integrativa RTI" (Modello A.2.6**) La stessa dovrà essere **firmata digitalmente** (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE.**

A.1.3) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”, la Dichiarazione art. 80 ed altre dichiarazioni

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel presente disciplinare, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e **attraverso il Modello A.2.0 – Dichiarazione art. 80 ed altre dichiarazioni.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e negli altri modelli e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione — tutte le sezioni,
- alla parte IV: “IDONEITA'”, compilare Sez. A i punti 1 e 2, “CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA”, compilare Sez. B il punto 6; “CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI” compilare Sez. C il punto 1b;
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, coassicurazione il DGUE e il Modello A 2.0 – Dichiarazione art. 80 ed altre dichiarazioni, dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 104 D.LGS 36/2023 - ex ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria] deve indicare nel DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri Operatori Economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A 2.2, "SCHEDA AVVALIMENTO ex art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO ex art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 106 del D.Lgs 36/2023 pari al 2% dell'importo posto a base di gara a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Capannori:

n.	Descrizione	CIG	Importo totale lordo	Importo 2%	Importo 1%
1	Polizza RCT/O	988539238B	600.000,00	12.000,00	6.000,00

Ai sensi dell'ex art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'ex art. 89, comma 1 del Codice e smi, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale;
- c) presso il conto corrente bancario intestato a Comune di Capannori (Lu) **IBAN IT 72 Q 01030 24700 000000739960**. Si precisa che il deposito è infruttifero.
- d) Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto per "APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT/O CIG 988539238B ". La scansione delle quietanze di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; la Stazione Appaltante, in caso di operatori raggruppati, accetta altresì garanzie intestate all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà ex DPR 445/2000 relativa al potere da parte del soggetto rilasciante la polizza necessario per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del

documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La fidejussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'ex art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'ex articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 comma 5 Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

Si rammenta che, in caso di fideiussione assicurativa, le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare delle garanzie di altre compagnie assicurative.

A.4) l'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione;

- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità descritte (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

A.5) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono versare il contributo previsto all'articolo 10 ed allegare la relativa ricevuta di pagamento.

B) OFFERTA TECNICA

Dovrà essere presentata un'offerta tecnica, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, del soggetto concorrente.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata mediante la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante, con le seguenti modalità:

- una *“Dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale”*;
oppure
- indicazione delle eventuali varianti proposte (limite massimo n. 5 varianti), come da modulo predisposto dalla stazione appaltante in relazione ai criteri indicati nel presente disciplinare.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/coassicurazioni, non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE ed inserita nell'apposito spazio di START. In caso di offerta da parte di operatori raggruppati nelle succitate forme dovranno essere riportati i dati di tutti i soggetti firmatari.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/coassicurazioni già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) OFFERTA ECONOMICA

C.1) Offerta Economica

Dovrà essere presentata un'offerta economica.

L'offerta economica si presenta mediante la compilazione del modello “form on line” generato dal sistema.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 3 “presenta offerta”
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

L'offerta a pena esclusione, dovrà contenere il **Ribasso percentuale offerto**, espresso con **due cifre decimali**, da applicare sul valore complessivo a base di gara, al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, e di coassicurazione, nel qual caso sussiste comunque l'obbligo di presentare la relativa delega, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve contenere l'**impegno** che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale**, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

C.1.1) - Impegno e mandato in caso di rete di imprese

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo l'**offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:**

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Suddetto documento dovrà essere presentato in maniera congiunta firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa della rete che partecipa alla gara e inserito dalla capogruppo nell'apposito spazio su START.

C.1.2) – Delega in caso di coassicurazione

In caso di coassicurazione, per cui si precisa la responsabilità solidale di tutte le imprese coassicurate nei confronti del contraente, l'offerta economica dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

1. Delega al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
 - l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria
2. Impegno della Società delegataria, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun componente della coassicurazione e inserito dalla capogruppo nell'apposito spazio su START.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto, ovvero il Responsabile Unico di Procedimento ovvero il Presidente della Commissione giudicatrice, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura ed alla relativa esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara e la relativa esclusione il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

- a) Documento di gara unico europeo ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- b) Dichiarazione art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e altre dichiarazioni di cui al Mod. A 2.0 ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- c) Scheda integrativa RTI di cui al modello A.2.6.
- d) Scheda avalimento ex art 89, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A 2.2, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- e) In caso di avalimento: mancata produzione del contratto di avalimento.
- f) La garanzia provvisoria di cui al punto A.3) del presente Disciplinare di gara
- g) L'impegno di cui al punto A.4) del presente Disciplinare di gara
- h) La ricevuta del pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) riferito alla presente gara di cui all'art. 10 e del punto A.5) del presente disciplinare di gara, solo nel caso il pagamento sia avvenuto precedentemente alla scadenza presentazione offerta.

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate.

ART. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

15.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla documentazione amministrativa

a) il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti nel presente disciplinare;

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti:

- non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;
- abbia inserito l'offerta economica di cui al punto C.1) all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia prodotto un contratto di avalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;
- abbia prodotto fideiussione o impegno nella garanzia provvisoria:

- rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;

- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D. Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.

b) carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

15.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta tecnica

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica di cui al punto B:

- manchi oppure venga inserito un documento diverso da quello indicato;
- contenga elementi da cui si evince il ribasso economico offerto;
- siano state inserite nell'area riservata alla documentazione amministrativa o economica;
- non risultino firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- in caso di RTI costituenda non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o in caso di RTI già costituito non sia firmata digitalmente dal titolari o legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario come indicato nell'atto costitutivo;
- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti di gara;

- non venga rispettato il numero massimo di varianti ammissibili e le altre indicazioni previste nei criteri di aggiudicazione;

15.3 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto C

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui ai punti C.1):

- manchi o sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base d'asta;
- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 59 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica in riferimento alla polizza per la quale si presenta offerta:

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il DGUE:

- manchi;
- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- non contenga la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di coassicurazione, le dichiarazioni richieste:

- manchino del tutto o anche in riferimento solo ad una di esse;
- non siano presentate nelle modalità previste dal presente disciplinare.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

ART. 16 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Modalità di pubblicazione del Disciplinare:

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale contratti pubblici
Quotidiani locali e nazionali
Sito internet SITAT Regione Toscana
Profilo del committente (Comune di Capannori)

Tutte le spese di pubblicazione sostenute dalla Stazione Appaltante sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente. L'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione o comunque entro i termini previsti nella richiesta formale di rimborso della S. A.

ART. 17 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01 agosto 2023 alle ore 9,30 presso il Settore Segreteria Generale e Direzione Operativa – Ufficio Contratti, Gare, Servizi Legali, Assicurazioni del Comune di Capannori – sede centrale piano secondo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Start almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Start almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il Rup procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Si precisa che la pubblicazione di tale provvedimento nelle forme di legge vale come notifica agli interessati.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, secondo il preindicato disposto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 19 - APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta aperta al pubblico, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta aperta al pubblico, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e ad inserire suddetto punteggio riparametrato sulla piattaforma; darà inoltre atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica. Il sistema Start in automatico:

- » Effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- » Provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- » Indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell'art. 97 del Codice.

In particolare:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede come successivamente indicato.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE e OBBLIGHI CONCERNENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO

A conclusione delle operazioni di gara, viene dichiarata dal Presidente della Commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione, che è soggetta ad approvazione dell'organo competente della Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione diviene efficace in seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla Legge.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 D.LGS. N. 50/2016 e smi)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Si rammenta che, in caso di fideiussione assicurativa, si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare delle garanzie di altre compagnie assicurative.

ART. 22 - RISPETTO D. LGS. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO) E RISPETTO DEL PROTOCOLLO SINDACALE IN MATERIA DI APPALTI

L'impresa sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e della L.R.T. n.38/2007 . A tal fine la Ditta è consapevole che la S.A., prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, provvederà a controllare il rispetto, da parte dell'impresa, dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in dettaglio:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) la nomina del medico competente;
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- d) adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori impegnati nel presente appalto.

L'impresa sarà tenuta inoltre al rispetto del protocollo di intesa sindacale in materia di appalti, sottoscritto dall'Amministrazione Comunale in data 7/12/2018 ed allegata alla presente procedura, formandone parte integrante e sostanziale.

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ ED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Si ricorda l'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi della normativa vigente.

ART. 24 - DIRITTO DI ACCESSO

Per il diritto di accesso, si applicano l'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, gli artt. 22 e ss della L. 241/90 ss.mm. ed il DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003. Sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. A tal fine, il concorrente indicherà con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);

- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
- la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione *“Documentazione Amministrativa aggiuntiva”*.

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i facsimile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la P.A. a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Si ricorda, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

L'Ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è l'Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali, Assicurazioni, (orario di apertura dell'Ufficio al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30), previo preventivo appuntamento contattando la Segreteria di questo ufficio per e-mail all'indirizzo gare@comune.capannori.lu.it

ART. 25 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs. 101/2018 che ha adeguato il nostro “Codice Privacy” al Regolamento suddetto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione 'Tutela dei dati personali'.

ART. 26 - CLAUSOLA BROKER

L'Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via Costanza Arconati 1, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005.

Il contratto verrà gestita dalla sede di Livorno del broker.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca S.p.A.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al **6,00%** del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice

ART. 27 - ALTRE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E NORME DI CHIUSURA

E' fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione o di decadenza del contratto.

Il concorrente partecipando alla presente procedura dichiara di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'autorità che, se ritiene che siano rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e alla legislazione vigente in materia di appalti oltre che a quelle afferenti l'oggetto di tale procedura di gara, in quanto compatibili, sia sovranazionali che nazionali e/o regionali e quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto.

***Il Segretario Generale
Avv. Marco Ciancaglini***